



*Ministero delle politiche agricole*

*alimentari e forestali*

CORPO FORESTALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE

Servizio III - Divisione 11<sup>a</sup>

Ufficio Trattamento Economico Accessorio

*Roma*

31 MAR. 2011

**DIRAMAZIONE GENERALE**

*Prot. n.* 3438

*Diramazione Generale n.2079 del 16.11.2009*

**OGGETTO** *Permessi, congedi e aspettative del personale appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato. Monetizzazione del congedo ordinario non fruito.*

Nel contesto evolutivo della giurisprudenza, la nozione di trattamento economico quale controprestazione dell'attività lavorativa svolta, si è col tempo accresciuta di elementi garantistici a favore del lavoratore che, prescindendo dalla mera equazione sinallagmatico-prestazionale, giungono a configurare un diritto del dipendente in tutte le prestazioni non rese, ove maturate senza colpa da parte dello stesso.

In particolare, alla luce delle recenti novità introdotte dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato con parere n. 5279/2010 del 2 dicembre 2010, si è ritenuto necessario ed opportuno modificare il precedente orientamento adottato da questa Amministrazione nelle ipotesi di maturazione del congedo in costanza di aspettativa, cui non sia seguita ripresa del servizio.

A tal fine la Sezione I - "Festività, congedo ordinario, riposi, festività soppresse" della Diramazione Generale n. 2079 del 16.11.2009 capo 2 "Congedo ordinario (art. 36 Costituzione, art. 14, d.P.R. 31.07.1995, n. 395; art. 18 d.P.R. 16.03.1999, n.254 e art. 11 d.P.R. 11.09.2007, n.170) § "Congedo ordinario non fruito all'atto della cessazione dal servizio" è sostituito come segue:

*"Il pagamento sostitutivo riguarda soltanto i giorni di congedo ordinario maturati e non fruiti alla data di cessazione del servizio, ivi compresi quelli residuati dall'anno precedente o, nei casi di malattia, interdizione dal lavoro, congedo di maternità o paternità, dagli anni precedenti, calcolati con le modalità indicate per la determinazione dei giorni di congedo ordinario spettanti nell'anno di cessazione dal servizio: nei giorni di congedo ordinario rientrano anche quelli maturati durante l'eventuale collocamento in aspettativa per infermità che sia terminato con la cessazione dal servizio. Per effetto del nuovo orientamento giurisprudenziale, vengono monetizzati i giorni maturati durante il collocamento in aspettativa che si concluda con la dispensa o la cessazione dal servizio."*

Al riguardo, la competente Divisione 11<sup>a</sup> curerà l'istruttoria delle domande inerenti alla monetizzazione del congedo ordinario non fruito, maturato in costanza di aspettativa, che il personale interessato intenderà presentare direttamente, o a mezzo degli Uffici di provenienza, per la concessione di quanto eventualmente non corrisposto ed in tutti i casi in cui il relativo credito vantato non risulti prescritto.

Sarà cura degli Uffici centrali e periferici del Corpo assicurare massima partecipazione della presente al personale cessato che ne abbia diritto.

IL CAPO  
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO